



LEGGE FONDAMENTALE DEL MAGISTRATO AI CONTI DELLA NAZIONE VENETA
Atto Costitutivo della Sovranità Contabile e della Democrazia Economica

----- ° -----

Stato Veneto in Autodeterminazione

Venezia, Palazzo Ducale

statovenetoinautodeterminazione@pec.it

Sito Istituzionale: www.statovenetoinautodeterminazione.org

PREAMBOLO

Noi, Popolo Veneto, eredi di una civiltà millenaria e di una tradizione di autogoverno che ha segnato la storia del Mediterraneo, consapevoli della nostra sovranità originaria, inalienabile e perpetua, esercitiamo il diritto naturale all'autodeterminazione, che è norma di *jus cogens* e obbligo *erga omnes* per ogni comunità civile.

Riconoscendo che la libertà politica è vana senza il controllo effettivo delle risorse collettive, e che l'opacità della finanza pubblica è il primo strumento di asservimento dei popoli, il Popolo Veneto istituisce il **Magistrato ai Conti della Nazione Veneta**. Questo organo non è un ufficio burocratico, ma lo scudo tecnologico e giuridico del patrimonio nazionale, nonché il presidio permanente della democrazia diretta. Esso nasce per rendere tangibile il principio che ogni centesimo della cosa pubblica appartiene al cittadino e a nessun altro.

La presente Legge Fondamentale costituisce il pilastro portante dell'ordinamento finanziario veneto, vincola tutti i poteri costituiti e prevale su ogni altra disposizione amministrativa, statutale o sovranazionale ad essa contraria.

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI, NATURA GIURIDICA E PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1 – Istituzione e Sede

1. È istituito il Magistrato ai Conti della Nazione Veneta (d'ora in poi, "Magistrato"), quale organo supremo, autonomo e indipendente di vigilanza, controllo, revisione e garanzia contabile della Nazione Veneta.
2. Il Magistrato ha sede legale in Venezia, presso il Palazzo delle Acque, e può istituire delegazioni territoriali in ogni provincia storica della Nazione.
3. Esso agisce esclusivamente in nome e per conto del Popolo Veneto, traendo la propria legittimazione direttamente dal voto popolare e non da alcuna delega di potere esecutivo o legislativo ordinario.

Art. 2 – Natura di Norma Cogente e Principio di Intrasmissibilità del Controllo

1. Il controllo contabile e la trasparenza della gestione patrimoniale sono dichiarati funzioni essenziali per la tutela della libertà, della dignità e della sopravvivenza del Popolo Veneto.
2. Ogni atto di spesa, assunzione di debito, alienazione patrimoniale o concessione di garanzie che eluda, aggiri o ometta la preventiva o contestuale vigilanza del Magistrato è da considerarsi *ipso iure* atto di usurpazione dei beni collettivi.
3. Tali atti sono nulli *ab initio* per violazione del diritto alla sovranità permanente sulle risorse naturali ed economiche, ai sensi dell'Art. 31 delle consuetudini internazionali codificate come *jus cogens*.
4. Il dovere di controllo è imprescrittibile e non sospendibile neppure in stato di emergenza, salvo quanto espressamente previsto all'Art. 16 della presente legge.

----- ° -----

Stato Veneto in Autodeterminazione

Venezia, Palazzo Ducale

statovenetoinautodeterminazione@pec.it

Sito Istituzionale: www.statovenetoinautodeterminazione.org

TITOLO II

ARCHITETTURA TECNOLOGICA DI CONTROLLO E REGISTRO SOVRANO

Art. 3 – Registro Distribuito Sovrano (RDS)

1. Il Magistrato adotta come unico sistema di contabilità nazionale il **Registro Distribuito Sovrano (RDS)**, denominato *Blockchain Veneta*, quale infrastruttura tecnologica pubblica, immutabile e verificabile in tempo reale.
2. Il RDS è basato su un protocollo di *proof-of-stake* etico, gestito da nodi di convalida distribuiti tra Università, Camere di Commercio storiche ed Enti locali certificati dal Magistrato, con meccanismi di rotazione obbligatoria per evitare centralizzazioni.
3. Tutte le transazioni finanziarie dello Stato, degli enti pubblici, delle aziende partecipate e dei concessionari di servizi pubblici devono essere registrate in RDS entro 24 ore dalla loro esecuzione.
4. Il RDS garantisce:
 - a. **Verificabilità totale**: ogni cittadino maggiorenne, in qualità di "Cittadino Legislatore" (ex Art. 20 della Carta dei Diritti), ha diritto di accesso in sola lettura all'intera contabilità nazionale, mediante credenziali digitali personali e sicure.
 - b. **Immutabilità della prova**: le scritture contabili registrate su RDS fanno piena prova legale della loro esistenza, data e contenuto, e sono opponibili dinanzi a qualsiasi foro giudiziario nazionale e internazionale.

Art. 4 – Audit Algoritmico Permanente e Controlli Automatici

1. Il Magistrato implementa e gestisce un sistema di **Audit Algoritmico Permanente** basato su intelligenza artificiale e contratti intelligenti (*smart contract*) di conformità.
2. Il sistema attiva automaticamente alert di varia gravità (avvisi, allarmi, bloccanti) in caso di:
 - a. Discrepanza contabile non giustificata tra quanto dichiarato e quanto registrato;
 - b. Variazioni improvvise di bilancio superiori alla soglia del 5% senza adeguata copertura;
 - c. Conflitti di interesse rilevati da incroci tra anagrafe dei fornitori e cariche pubbliche;
 - d. Operazioni in valuta estera o con paradisi fiscali non autorizzate.
3. L'opacità amministrativa, il rifiuto di fornire dati al sistema di audit o la manomissione dei registri è equiparata giuridicamente a lesione del diritto all'autodeterminazione e costituisce reato di alto tradimento finanziario.

Art. 5 – Garanzie di Sicurezza e Protezione dei Dati

1. I dati personali sensibili contenuti nelle transazioni sono resi anonimi tramite crittografia omomorfica, garantendo la trasparenza dei flussi senza ledere la privacy dei singoli cittadini.
2. Le chiavi di accesso al RDS sono custodite con tecnologia multi-firma, sotto il controllo di una Giunta di Garanzia composta dai Presidenti delle Corti d'Appello venete.

TITOLO III

POTERI GIURISDIZIONALI, INIBITORI E RAPPORTI INTERNAZIONALI

Art. 6 – Potere di Inibitoria e Dichiarazione di Nullità

Il Magistrato, in via esclusiva e sovrana, ha il potere di:

----- ° -----

Stato Veneto in Autodeterminazione

Venezia, Palazzo Ducale

statovenetoinautodeterminazione@pec.it

Sito Istituzionale: www.statovenetoinautodeterminazione.org

1. **Dichiarare la nullità assoluta** di ogni atto, contratto, concessione o trattato economico-commerciale concluso senza il previo parere vincolante del Magistrato, ovvero in violazione manifesta delle norme contabili di cui alla presente legge. La nullità opera *ex tunc* (sin dall'origine) e obbliga le controparti alla restituzione di quanto indebitamente percepito, con gli interessi legali e rivalutazione monetaria.
2. **Richiedere e disporre misure cautelari urgenti**, anche mediante ordine direttamente esecutivo verso gli istituti di credito e le piattaforme di pagamento, per il blocco preventivo di flussi di cassa, trasferimenti immobiliari o alienazioni di beni strategici (energetici, idrici, culturali e agricoli) che minaccino la stabilità economica o la sicurezza nazionale.

Art. 7 – Legittimazione Attiva in Sede Internazionale e Personalità Giuridica

1. Il Magistrato è riconosciuto quale ente garante della sovranità economica veneta. Esso ha personalità giuridica di diritto pubblico internazionale limitatamente alla tutela del patrimonio nazionale.
2. Il Magistrato ha legittimazione attiva per:
 - a. Intentare azioni risarcitorie e di restituzione dinanzi a tribunali internazionali (Corte Internazionale di Giustizia, ICSID, Corte Permanente di Arbitrato) contro Stati, organizzazioni sovranazionali o società private che, con atti o comportamenti, abbiano cagionato danno al patrimonio veneto o violato i diritti di sovranità permanente sulle risorse (ex Art. 38 dello Statuto della CIG).
 - b. Richiedere il riconoscimento e l'esecuzione delle proprie decisioni in tutti gli Stati aderenti alla Convenzione di New York sui lodi arbitrali.

TITOLO IV

COMPOSIZIONE, STATUS E GARANZIE DI INDIPENDENZA DEI MAGISTRATI

Art. 8 – Composizione ed Elezione del Collegio

1. Il Collegio del Magistrato è composto da **sette Membri effettivi** e da **tre Membri supplenti**, eletti a suffragio universale, libero, segreto e diretto dal Popolo Veneto.
2. Le elezioni si svolgono ogni sei anni, contestualmente alle elezioni politiche per il rinnovo del Parlamento, in un seggio unico nazionale.
3. Sono eleggibili i cittadini veneti di età non inferiore ai 35 anni e non superiore ai 70 anni, in possesso di comprovata competenza in materia di scienza delle finanze, diritto contabile, informatica giuridica o economia politica.
4. È fatto divieto ai Membri del Collegio di ricoprire cariche politiche elettive, incarichi dirigenziali in società partecipate pubbliche o ruoli esecutivi in partiti politici durante il mandato.

Art. 9 – Mandato e Revoca Popolare (Recall)

1. Il mandato dei Membri del Collegio ha durata di sei anni e non è rinnovabile, al fine di prevenire la formazione di burocrazie di potere e favorire il ricambio generazionale.
2. I Membri del Magistrato sono soggetti a **revoca popolare immediata** (recall) qualora:
 - a. Venga meno la fiducia sulla loro terzietà e indipendenza, accertata da una commissione di

----- ° -----

Stato Veneto in Autodeterminazione

Venezia, Palazzo Ducale

statovenetoinautodeterminazione@pec.it

Sito Istituzionale: www.statovenetoinautodeterminazione.org

inchiesta parlamentare;

- b. Un referendum abrogativo popolare, indetto con la raccolta di firme del 5% degli elettori entro trenta giorni, ne sancisca la decadenza.
3. In caso di revoca, decadenza o dimissioni, subentra il primo dei Membri supplenti, che completa il mandato residuo.

Art. 10 – Inamovibilità e Trattamento Economico

1. I Membri del Magistrato sono inamovibili durante il loro mandato, salvo le ipotesi di revoca popolare o condanna penale passata in giudicato per reati contro la pubblica amministrazione.
2. Il loro trattamento economico è fissato in misura pari al 90% dell'indennità del Presidente della Nazione, ed è erogato da un fondo autonomo alimentato da una quota vincolata del bilancio nazionale, per garantirne l'assoluta indipendenza finanziaria.

TITOLO V

TUTELA INTERGENERAZIONALE E PIANIFICAZIONE STRATEGICA

Art. 11 – Diritto delle Generazioni Future e Report di Impatto Intergenerazionale (RII)

1. Il Magistrato garantisce che la gestione delle risorse pubbliche rispetti il diritto delle generazioni future a disporre di un patrimonio nazionale intatto e sostenibile, ai sensi del principio di equità intergenerazionale.
2. Ogni proposta di legge di bilancio, ogni piano pluriennale di investimenti e ogni programma di privatizzazione deve essere obbligatoriamente corredato dal **Report di Impatto Intergenerazionale (RII)**, redatto secondo i parametri stabiliti dal Magistrato.
3. Il RII deve contenere:
 - a. La proiezione degli effetti finanziari, sociali e ambientali per un arco temporale di almeno trent'anni;
 - b. L'indicatore di indebitamento netto pro-capite per le generazioni future;
 - c. La valutazione di sostenibilità ecologica delle opere infrastrutturali.
4. Il Magistrato ha il potere di **respingere** la legge di bilancio o il piano di investimenti qualora il RII presenti criticità irreversibili o gravemente insostenibili.

Art. 12 – Fondo di Riserva Etica e Sovranità Alimentare

1. Il Magistrato vigila sulla destinazione del Fondo di Riserva Etica, costituito da una quota del PIL nazionale, finalizzato a contrastare crisi umanitarie e speculazioni sui beni essenziali.
2. Le risorse idriche, energetiche e le terre agricole sono dichiarate beni comuni non soggetti ad alienazione permanente, e ogni operazione su di esse richiede l'approvazione preventiva e motivata del Magistrato.

TITOLO VI

PROCEDURE DI AUDIT, REGIME SANZIONATORIO E GIURISDIZIONE

----- ° -----

Stato Veneto in Autodeterminazione

Venezia, Palazzo Ducale

statovenetoinautodeterminazione@pec.it

Sito Istituzionale: www.statovenetoinautodeterminazione.org

Art. 13 – Tipologie di Audit

1. Il Magistrato esercita le seguenti forme di controllo:
 - a. **Audit preventivo di conformità**: su atti di spesa superiori a 500.000 euro, contratti di appalto e concessioni di servizi;
 - b. **Audit concomitante**: monitoraggio continuo in RDS per tutte le transazioni correnti;
 - c. **Audit successivo e straordinario**: su richiesta motivata di almeno 5.000 cittadini, ovvero d'iniziativa del Magistrato in caso di fondato sospetto di irregolarità.
2. L'audit straordinario comporta l'accesso incondizionato a tutti i documenti, archivi e sistemi informatici dell'ente o soggetto controllato, con facoltà di sequestro probatorio.

Art. 14 – Sanzioni e Responsabilità

1. La violazione delle disposizioni della presente legge comporta:
 - a. Per i funzionari pubblici: interdizione perpetua dai pubblici uffici, obbligo di risarcimento del danno per equivalente e, nei casi più gravi, reclusione da due a dieci anni.
 - b. Per i privati contraenti o fornitori: esclusione dalle gare pubbliche fino a quindici anni, confisca dei beni oggetto dell'illecito e pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria pari al triplo dell'importo indebitamente percepito.
2. Il Magistrato ha giurisdizione contabile esclusiva e può irrogare le suddette sanzioni con atto motivato, impugnabile entro trenta giorni dinanzi alla Corte di Giustizia della Nazione Veneta.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI FINALI, TRANSITORIE E DI ATTUAZIONE

Art. 15 – Supremazia e Abrogazione

1. La presente Legge Fondamentale prevale su ogni altra disposizione legislativa, regolamentare o amministrativa preesistente, di fonte statuale, regionale o locale, che disciplina la contabilità pubblica, le autonomie finanziarie o i controlli di spesa.
2. Sono conseguentemente abrogate, a decorrere dalla data di entrata in vigore, tutte le norme incompatibili con l'architettura di controllo del Magistrato.

Art. 16 – Disposizioni Transitorie per l'adeguamento

1. Tutti gli enti pubblici, le aziende sanitarie, le società a partecipazione pubblica e i concessionari di servizi pubblici che operano sul territorio veneto sono tenuti a conformarsi alle disposizioni tecniche e contabili del Magistrato entro e non oltre **centottanta giorni** dalla pubblicazione ufficiale della presente legge.
2. Entro lo stesso termine, il Magistrato emana il *Regolamento di Attuazione* contenente le specifiche tecniche del RDS, gli standard di audit algoritmico e le procedure di notifica internazionale.
3. In caso di inadempimento, il Magistrato disporrà d'ufficio la sospensione dei trasferimenti finanziari e delle autorizzazioni di spesa nei confronti dell'ente moroso.

Art. 17 – Clausola di Emergenza

----- ° -----

Stato Veneto in Autodeterminazione

Venezia, Palazzo Ducale

statovenetoinautodeterminazione@pec.it

Sito Istituzionale: www.statovenetoinautodeterminazione.org

1. In caso di guerra, calamità naturale o grave crisi finanziaria sistemica che impedisca la ordinaria operatività del RDS, il Magistrato può autorizzare, con provvedimento motivato e per un periodo massimo di trenta giorni, procedure semplificate di controllo, ferma restando la successiva riconciliazione integrale delle partite.

Art. 18 – Autonomia Finanziaria del Magistrato

1. Per garantirne l'indipendenza, al Magistrato è assegnata una quota obbligatoria e automatica pari allo 0,5% del bilancio nazionale annuale, versata mensilmente in un conto di tesoreria dedicato e non soggetto a variazioni discrezionali.
2. Il Magistrato redige annualmente un rendiconto della propria gestione, sottoposto a revisione esterna da parte di un collegio di revisori sorteggiato tra le università venete.

Art. 19 – Pubblicità e Notifica Internazionale

1. Il presente Atto Costitutivo e la presente Legge Fondamentale sono depositati in forma immutabile sulla *Blockchain Veneta*, muniti di timestamp crittografico, per garantirne l'integrità e la data certa nei secoli.
2. Il testo integrale è notificato, quale **Atto di Sovranità**, alla Comunità Internazionale, all'Organizzazione delle Nazioni Unite, all'Unione Europea e a tutti gli Stati con i quali la Nazione Veneta intrattiene relazioni, al fine di rendere nota l'esistenza e l'operatività del Magistrato quale soggetto legittimato alla tutela del patrimonio collettivo.

Art. 20 – Entrata in Vigore

La presente Legge Fondamentale entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Registro Distribuito Sovrano e della sua affissione nelle forme tradizionali presso la Sede del Magistrato e tutti i Comuni della Nazione Veneta. Essa è immediatamente esecutiva e vincolante per tutti i soggetti pubblici e privati operanti nel territorio nazionale.

Venezia, in nome del Popolo Veneto, che come l'acqua sa adattarsi e come la pietra sa resistere.

IL POPOLO VENETO

(Seguono le firme digitali dei rappresentanti dell'Assemblea Costituente e il sigillo della Nazione)

Presidente del Consiglio Nazionale Parlamentare del Popolo Veneto

S.E. Roberto Giavoni

parlamentoveneto@statovenetoinautodeterminazione.org

Firma e Sigillo

Robert Giavoni



----- ° -----

Stato Veneto in Autodeterminazione

Venezia, Palazzo Ducale

statovenetoinautodeterminazione@pec.it

Sito Istituzionale: www.statovenetoinautodeterminazione.org

Registrato File

LEGGE FONDAMENTALE DEL MAGISTRATO AI CONTI DELLA NAZIONE VENETA
17/06/2026 19:07:01

0.01 ZECCHINO

FROM:

3P8VN8uzJsZJk23urkxdLFoHCbEjSsDdL3T

TO:

3P8VN8uzJsZJk23urkxdLFoHCbEjSsDdL3T

Message:

LEGGE FONDAMENTALE DEL MAGISTRATO AI CONTI DELLA NAZIONE VENETA,
SHA256: e068451c8b01de8fe95609d9c95b7541d3b7035b51dc62f32beed6f3f6fee01d

TX: [Guardala con l'explorer](#)

Fee:0.05 ZECCHINO

----- ° -----

Stato Veneto in Autodeterminazione

Venezia, Palazzo Ducale

statovenetoinautodeterminazione@pec.it

Sito Istituzionale: www.statovenetoinautodeterminazione.org